



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 13/04/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2004, n. 336

San Michele Salentino (Br) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Il Presidente Dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. - 3° - Urb. e confermata dal Dirigente dell'Ufficio T e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

""Il Comune di SAN MICHELE SALENTINO, dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 493 del 28/02/77, ha adottato il PRG del proprio territorio con delibera di C.C. n. 3 del 19/02/99 in conformità alle disposizioni della L.R. 56/80.

Avverso il PRG in parola sono state prodotte n. 22 osservazioni di cui n. 1 pervenuta fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 27/09/99.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL.RR. n. 24 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 16/01/2003 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 320 del 25/03/2003 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. del 16/01/2003 decidendo nel contempo in ordine alla osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui al punto 7 della stessa relazione-parere e richiedendo alla Amm.ne Com. le di SAN MICHELE SALENTINO apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80. In relazione a quanto sopra il Comune di SAN MICHELE SALENTINO con provvedimento n. 18 del 29/05/2003 ha provveduto a determinarsi in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere parte integrante della delibera di G.R. n. 320 del 25/03/2003, come testualmente qui di seguito riportato:

""1. Condividere e fare propri i contenuti della Relazione del Capo Servizio Urbanistica del 22.05.2003, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta sulla base dell'incarico affidato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 50 del 06.05.2003 ed in particolare ritenere, che la delimitazione della zona A1 e A2 comprende un considerevole numero di immobili, classificati di non rilevante importanza, di recente o recentissima epoca di realizzazione e che, pertanto, tale delimitazione risulta estremamente sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di tutela;

2. Controdedurre, per le motivazioni espone nella suddetta Relazione del Capo Servizio Urbanistica, alle prescrizioni e modifiche, introdotte negli atti e nei grafici del P.R.G.C. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.1999, successivamente chiarita con la deliberazione del Consiglio

Comunale consiliare n. 10 del 09.04.1999, contenute nella Relazione-parere del C.U.R. in premessa richiamata e determinate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 320 del 25.03.2003, ed in particolare:

2.1 in ordine alle prescrizioni di cui al punto 6. 3 della suddetta Relazioneparere del C.U.R. inerenti gli artt. 40 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano:

a) proporre la seguente ridefinizione dell'art. 40 delle Norme Tecniche del P.R.G.C.

sostituire il primo comma nel modo seguente:

"Nelle zone A sono consentiti, con le limitazioni, le prescrizioni e le esclusioni di cui all'ottavo comma del presente articolo ed al secondo e terzo comma del successivo art. 41, 1 seguenti tipi di interventi edilizi per la cui definizione si rimanda all'art. 2 del Regolamento Edilizio:

- nuova costruzione;
- demolizione;
- ricostruzione;
- ampliamento;
- sopraelevazione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica.

al secondo comma, dopo

"... vincolandone il loro uso" aggiungere "compatibilmente con gli interventi ammissibili.

sostituire il quinto comma nel modo seguente:

"Gli interventi di demolizione senza ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva formazione di Piano di Recupero esteso all'intero isolato."

sostituire l'ottavo comma nel modo seguente:

"Per gli immobili non classificati, ai sensi del successivo art. 41, di primaria o secondaria importanza, sono consentiti i seguenti interventi, previo rilascio, ove previsto, del relativo titolo abilitativo, in assenza di preventivo Piano di Recupero:

- nuova costruzione, demolizione, ricostruzione e ampliamento con l'applicazione in particolare delle norme di cui ai successivi art. 41, quarto comma e 44 e dell'art. 4, punto 4.8 del Regolamento Edilizio;
- sopraelevazione, con l'applicazione in particolare delle norme di cui ai successivi art. 41, quarto comma e 44 e dell'art. 4, punto 4.8 del Regolamento Edilizio;
- sopraelevazione, con l'applicazione delle norme di cui ai successivi art. 41, quarto comma e 49, limitatamente al solo piano primo sul piano terra esistente alla data di entrata in vigore del PRG;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia;

non sono consentiti i seguenti interventi.:

installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini, & simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee."

sostituire il nono comma nel modo seguente:

"L'applicazione, ove prevista, delle norme di cui al successivo art. 49 avviene anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, punto 4.6 del Regolamento Edilizio."

b) proporre la seguente ridefinizione dell'art. 41 delle Norme Tecniche del P.R.G.C.

sostituire il secondo comma (rectius primo punto del 1° comma) nel modo seguente:

"Per gli immobili di primaria importanza sono consentiti i seguenti interventi, previo rilascio, ove previsto, del relativo titolo abilitativo, in assenza di preventivo Piano di Recupero:

- ampliamento, limitatamente alla realizzazione, con le limitazioni di cui al punto 2.9 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio, di servizi igienici;

- sopraelevazione, con l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 44 ed all'art. 4, punto 4.8 del Regolamento Edilizio, limitatamente al solo piano primo sul piano terra esistente alla data di entrata in vigore del PRG, in presenza di tipologie edilizie con schema di accrescimento in verticale;

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

- risanamento igienico-edilizio;

- ristrutturazione edilizia, ove questa non comporti la demolizione e successi va fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime a quello preesistente, sono altresì consentiti, previa formazione di Piano di Recupero esteso all'intero isolato, i seguenti interventi:

- nuova costruzione;

- demolizione;

- ricostruzione;

non sono consentiti i seguenti interventi:

- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee."

sostituire il terzo comma (rectius secondo punto del 1° comma) nel modo seguente:

"Per gli immobili di secondaria importanza, oltre agli interventi consentiti, con le limitazioni e prescrizioni di cui al precedente comma, per gli immobili di primaria importanza, sono altresì consentiti, previo rilascio del relativo titolo abilitativo, in assenza di preventivo Piano di Recupero, i seguenti interventi. ampliamento, con l'applicazione in particolare delle norme di cui al successivo art. 44 ed al punto 4.8 dell'art. 4 del Regolamento Edilizio, limitatamente al piano terra esistente alla data di entrata in vigore del PRG, non sono consentiti i seguenti interventi. installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee."

2.2 In ordine alle prescrizioni di cui al punto 6.3 della suddetta Relazione-parere del C.U.R. inerenti gli artt. 59 (comma 18), 65 (ultimo comma), 66 (comma 4), 67 (comma 2), 68 (punto b), 71 (comma 1) e 72 (comma 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano:

a) ribadire l'opportunità della possibilità di ampliamento una tantum del 20% della superficie utile dei

manufatti esistenti nelle zone di tipo E;

2.3 In ordine alle prescrizioni di cui al punto 6.3 della suddetta Relazione-parere del C.U.R. inerenti l'art. 66 (comma 5 punto b)

a) ribadire l'opportunità della possibilità di edificare le attrezzature a servizio della produzione agricola ricadenti nella zona E2 entro il limite dell'altezza di mt. 7,50 (compreso i volumi tecnici), estendendo tale possibilità anche alle zone E3 ed E4;

2.4 In ordine alle prescrizioni di cui al punto 7 della suddetta Relazione-parere del C.U.R. inerenti l'osservazione n. 14 al Piano:

a) armonizzare le prescrizioni regionali determinate in ordine all'esame dell'osservazione n. 14 al P.R.G.C. con i contenuti di cui ai precedenti punti 2.2 a) e 2.3a).

2.5 In ordine alle prescrizioni di cui al punto 7 della suddetta Relazione-parere del C.U.R. inerenti l'osservazione n. 16 al Piano:

a) evidenziare che l'osservazione n. 16 al P.R.G.C. accolta dal C.U.R., sulla base del presunto accoglimento da parte del Consiglio Comunale, è stata invece respinta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.1999.

3. Accogliere le prescrizioni e modifiche, introdotte negli atti e nei grafici del P.R.G.C. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.1999, successivamente chiarita con la deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 10 del 09.04.1999, contenute nella Relazione-parere del C.U.R. in premessa richiamata e determinate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 320 del 25.03.2003, non oggetto delle controdeduzioni di cui ai precedenti punti 2.1 a) e b), 2. 2 a), 2.3 a), 2.4 a) e 2.5 a)."

Tutto ciò premesso, in ordine alle determinazioni comunali (recepimento e/o controdeduzioni), le valutazioni che seguono si operano tenendo conto delle prescrizioni regionali e secondo l'ordine della relazione-parere del CUR.

A) Settore produttivo

punto 6.1 (relazione-parere del CUR)

La prescrizione regionale riguarda la ritipizzazione come zone E2 delle aree tipizzate come zona D3 stante l'esistenza di alberi di ulivo che contribuiscono alla formazione di un importante ambito di valenza naturalistica.

Il Consiglio Comunale ha recepito la prescrizione.

Si prende atto delle determinazioni Comunali.

B) Norme Tecniche di Attuazione

Punto 6. 3 (relazione-parere CUR)

Le prescrizioni regionali consistono nella cancellazione, nell'aggiunta, nella sostituzione di frasi inerenti i testi di alcuni articoli delle N.T.A. del P.R.G.

Il Consiglio Comunale ha recepito le prescrizioni inerenti agli artt.: 12, 31, 44, 45, 46, 54, 62, 69, 78, zone F, 78 zone FAS e 85.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Per i rimanenti articoli, modificati dal CUR nella relazione-parere, si riportano di seguito le determinazioni Comunali (controdeduzioni) e le valutazioni regionali conclusive secondo l'ordine della relazione-parere.

Art. 40 Tipi di intervento nelle zone A

- La prescrizione regionale è la seguente:

Al 5° comma sostituire "... un Progetto Edilizio finalizzato ad inquadrare l'intervento nel tessuto dell'isolato." con "... un Piano di Recupero esteso all'intero isolato".

- Il Consiglio Comunale ha recepito la prescrizione regionale effettuando una riformulazione sistematica dell'articolo 40 ai commi secondo, quinto, ottavo e nono al fine di una migliore identificazione degli interventi ammissibili con e/o senza l'intervento del Piano di Recupero.

Si prende atto delle determinazioni comunali, tenuto conto della ridefinizione dell'articolato e della opportunità di favorire il mantenimento della popolazione nel centro storico, evitando l'abbandono e consentendo interventi finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente sotto il controllo della Pubblica Amministrazione.

Art. 41 Interventi su-gli edifici di interesse storico, artistico e di pregio ambientale.

- La prescrizione regionale è la seguente:

-) Al 2° comma (rectius primo punto del 1° comma) eliminare "se non previa redazione di Piano di recupero esteso all'intero isolato".

-) Al 30 comma (rectius secondo punto del lo comma) sostituire "anche gli ampliamenti in sopraelevazione, questi ultimi anche in assenza di un Piano di Recupero" con "anche la demolizione, la sostituzione edilizia, la nuova costruzione e gli ampliamenti in sopraelevazione, previa redazione di un Piano di Recupero esteso all'intero isolato".

- Il Consiglio Comunale nel recepire la prescrizione regionale ha inteso riformulare sistematicamente l'art. 41 al primo e al secondo punto del primo comma.

Precisamente:

-) Al primo punto del primo comma il Consiglio Comunale nel recepire la prescrizione regionale ha inteso integrare l'elenco degli interventi specificati nell'articolo con opere di ampliamento e sopraelevazione da attuarsi senza il preventivo piano di recupero così come di seguito riportato.

- ampliamento, limitatamente alla realizzazione, con le limitazioni di cui al punto 2.9 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio, di servizi igienici;

- sopraelevazione, con l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 44 ed all'art. 4, punto 4. 8 del Regolamento Edilizio, limitatamente al solo piano primo sul piano terra esistente alla data di entrata in vigore del PRG, in presenza di tipologie edilizie con schema di accrescimento in verticale;

Con riferimento al succitato art. 4 punto 4.8 del Regolamento edilizio riportato in delibera C.C. n. 18 del 29/05/2003 si fa presente che tale articolato fa parte di un Regolamento edilizio (tav. 59a) ridefinito a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 27/09/1999 dell'osservazione n. 21.

Tale precisazione è stata evidenziata dal Comune di S. Michele Salentino con nota n. 731 del 29/01/2004.

-) Al secondo punto del primo comma si specificano gli interventi consentiti in assenza di preventivo Piano di Recupero nonché gli interventi non consentiti.

Precisamente:

- ampliamento, con l'applicazione in particolare delle norme di cui al successivo art. 44 ed al punto 4.8 dell'art. 4 del Regolamento Edilizio, limitatamente al piano terra esistente alla data di entrata in vigore del PRG;

non sono consentiti i seguenti interventi:

- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Si prende atto delle determinazioni comunali, tenuto conto della ridefinizione dell'articolato e della opportunità di favorire il mantenimento della popolazione nel centro storico, evitando l'abbandono, e consentendo interventi finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente sotto il controllo della Pubblica Amministrazione

Art. 59 Zone destinate all'uso agricolo

La prescrizione regionale è la seguente: Al 18° comma (ultimo rigo pag. 49 delle N.T.A.) sostituire "20%" con "10%".

L'Amm.ne Com. le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di CC. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone agricole.

Si prende atto della controdeduzione Comunale tesa alla riconferma della impostazione generale del Piano.

Art. 65 Zone E1 - zone agricole produttive normali

1) Al comma 2 punto a) relativamente all'Indice di fabbricabilità fondiaria If sostituire il valore "0,5 mc/mq" con "03 mc/mq";

2) All'ultimo comma sostituire "20%" con 10%.

Per quanto attiene il punto 1) l'Amm.ne Com.le recepisce la prescrizione regionale.

Per quanto attiene al punto 2) L'Amm.ne Com.le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di CC. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone agricole.

Si prende atto delle determinazioni comunali come innanzi precisato.

Art. 66 Zone E2 - zone a parco agricolo produttivo

1) Al 4° comma sostituire "20%" con "10%";

2) Al 5° comma punto b) relativamente all'indice di fabbricabilità fondiaria If sostituire il valore "05 mc/mq" con "03 mc/mq";

7, 50 m." con "Altezza massima compreso i volumi tecnici Hmax= 4, 50 m.".

Il Consiglio Comunale recepisce la prescrizione regionale al punto 2).

Per quanto attiene al punto 1) l'Amm.ne Com. le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di CC. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone agricole.

Per quanto attiene al punto 3) l'Amm.ne Com.le ritiene confermare quanto adottato con delibera di C.C. n. 3 del 19/12/99 circa la possibilità di edificare le attrezzature a servizio della produzione agricola con altezza massima di mt. 7.50 come consentito dall'art. 65.

Si prende atto delle determinazioni comunali tese al mantenimento della impostazione generale del Piano.

#### Art. 67 Zone E3 - zone agricole produttive speciali

1) Al 2° comma sostituire "20%" con "10%";

2) Al 3° comma relativamente all'indice di fabbricabilità fondiaria If sostituire "10 mc/mq" con "03 mc/mq".

3) Al 4° comma, relativamente alla residenza, aggiungere:

0,03 mc/mq

4,50 m.

Per quanto attiene al punto 1) l'Amm.ne Com.le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di CC. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone agricole.

Per quanto attiene al punto 2) Il Consiglio Comunale recepisce la prescrizione regionale.

0,03 mc/mq.

Sempre in riferimento al punto 3) lettera b) il Consiglio Comunale ritiene confermare quanto adottato con delibera di C.C. n. 3 del 19/12/99 circa la possibilità di edificare le attrezzature a servizio della produzione agricola con altezza massima di mt. 7.50 come consentito dall'art. 65.

Si prende atto delle determinazioni comunali tese alla riconferma della impostazione generale del Piano.

#### Art. 68 Zone E4 - zone a-gricole di tutela ambientale ed urbana

1) Al punto b) sostituire "20%" con "10%";

"500 mc", con "Iff=0,03 mc/mq".

Per quanto attiene al punto 1) l'Amm.ne Com.le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di CC. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone agricole.

Per quanto attiene al punto 2) il Consiglio Comunale recepisce la prescrizione regionale.

Anche per questo articolo il Consiglio Comunale ritiene di estendere la richiesta formulata nell'articolo precedente circa la edificazione delle attrezzature a servizio della produzione agricola con altezza massima di mt. 7.50 come consentito dall'art. 65.

Si prende atto delle determinazioni comunali tese alla riconferma della impostazione generale del Piano.

#### Art. 71 Il patrimonio architettonico rurale

Al primo comma (relativo al recupero delle "masserie") l'ampliamento è consentito nella percentuale massima del 10% delle quantità esistenti.

L'Amm.ne Com.le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di C.C. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone agricole.

Si prende atto della determinazione comunale tesa alla riconferma della impostazione generale del piano.

#### Art. 72 Attività e strutture agrituristiche

Al 6° comma sostituire "20%" con "10%"

L'Amm.ne Com.le ritiene di confermare quanto adottato con delibera di C.C. n. 3 del 19/12/99 circa la percentuale (20%) ammissibile per l'ampliamento una tantum dei manufatti esistenti nelle varie zone

agricole.

Si rigetta la controdeduzione Comunale e si riconferma la prescrizione regionale rinviando per le attività e strutture agrituristiche alla specifica normativa regionale.

## C) OSSERVAZIONI

### Punto 7 (relazione-parere del CUR)

#### Osservazione n. 14

Si condivide la proposta comunale di armonizzazione dell'articolato, alla luce delle determinazioni comunali, così come esaustivamente dettate al precedente al punto B)

#### Osservazione n. 16

Nella Relazione-parere dei C.U.R.R. del 16/01/2003 si evince un errore di trascrizione a pag. 27 dove si riporta la valutazione di accoglimento anziché rigetto dell'osservazione n. 16 così come esplicitato nella Delibera di C.C. n. 33 del 27/09/99, nonché il conseguenziale errato parere del C.U.R.R. che nell'esame delle osservazioni si è adeguato sempre alle decisioni del Consiglio Comunale (rigetto e/o accoglimento parziale).

Di conseguenza nel prendere atto dell'errore commesso si ritiene in questa sede di respingere l'osservazione n. 16 concordando con le decisioni assunte dal C.C. comunale con la succitata delibera di C.C. n. 33/99.

Per tutte le altre osservazioni si confermano le determinazioni di cui alla delibera di G.R. n. 320/2003, fatta salva la armonizzazione normativa sopra richiamata.

## D) ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DEL. G.R. 320/2003

In ordine alle altre prescrizioni riportate nella delibera G.R. 320/2003 le stesse risultano accolte dal C.C., come evidenziato nella deliberazione C.C. n. 18/2003 in questa sede esaustivamente confermate.

## E) REGOLAMENTO EDILIZIO E N.T.A.

Si prescrive la redazione di un testo coordinato del R.E. e N.T.A., sulla base delle precedenti determinazioni esaustive.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di S. Michele Salentino con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G. R. n. 320/203, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A, B, D ed E della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si riconfermano le valutazioni di cui alla delibera di G.R. n. 320/2003, così come rettificata al punto C) innanzi riportato.

IL PRESENTE PROVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. - 3° URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI approvare la relazione del Presidente;

DI approvare definitivamente il PRG del Comune di S. MICHELE SALENTINO adottato con delibera di C.C. n. 3 del 19/02/99 con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 320 del 25/03/2003, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), D) ed E) di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati;

In ordine alle osservazioni si riconfermano le valutazioni di cui alla delibera di G.R. n. 320/2003, così come rettificata al punto C) innanzi riportato;

DI provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;

DI demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di S. MICHELE SALENTINO del presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto